GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 20 agosto 1923** — **Numero 195**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	200	120	70
In Roma sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese - Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla ***Amministrazione della*** **Gazzetta Ufficiale** ***presso il Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze*** *(Tel. 91-86) — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1696.
Aggiunta all'art. 162 del R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, relativo al servizio postale (emissione di vaglia non inferiori a L. 1) . . . . Pag. 5777

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1697.
Aumento dei posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in seguito alla regificazione della scuola normale femminile pareggiata di Cesena . . . . Pag. 5778

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1698.
Aumento dei posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in seguito alla regificazione dell'istituto tecnico pareggiato di Rovigo. Pag. 5778

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1702.
Ruolo organico dei Regi istituti nautici per l'anno scolastico 1923-924 . . . . Pag. 5779

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1710.
Indennità di carica ai capitani di fregata capi di stato maggiore di Comandi militari marittimi . . . . Pag. 5779

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1711.
Norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo del Genio navale della Regia marina. Pag. 5779

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1923, n. 1715.
Aggiunte e varianti alla costituzione e alle attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina . . . . Pag. 5780

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1773.
Passaggio alle Provincie del servizio di accasermamento ed alloggio dei Reali carabinieri . . . . Pag. 5782

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1765.
Autorizzazione al comune di Vittorio (Treviso) a cambiare denominazione in «Vittorio Veneto» . . . . . . Pag. 5783

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Villa Faraldi (Porto Maurizio), di San Buono (Chieti), di Zambrone (Catanzaro), di San Giorgio a Liri (Caserta), di San Marzano (Lecce), di Castelpagano (Benevento) e di Sorbo San Basile (Catanzaro). Pag. 5783

DECRETI MINISTERIALI 12 agosto 1923.
Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana. Pag. 5786

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1923.
Approvazione dei modelli dei buoni del Tesoro novennali nominativi della 2ª serie . . . . Pag. 5787

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Ammortamento delle obbligazioni del prestito Blount. Pag. 5787
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 6) . . . . Pag. 5788
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 4) . . . . Pag. 5788

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . Pag. 5788

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1696.
Aggiunta all'art. 162 del R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, relativo al servizio postale (emissione di vaglia non inferiori a L. 1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 162 del citato regolamento generale per il servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, è aggiunto il seguente comma:
« Ciascuno dei vaglia qui sopra enumerati non può essere inferiore a L. 1 ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 82. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1697.
Aumento dei posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in seguito alla regificazione della scuola normale femminile pareggiata di Cesena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 805;
Veduta la legge 23 giugno 1912, n. 645;
Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 1914, n. 1176;
Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 519;
Veduto il decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, numero 1566;
Veduto l'art. 232 del regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 623;
Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1922 per effetto del quale è stata convertita in governativa a decorrere dal 1° ottobre 1922, la scuola normale femminile pareggiata di Cesena;
Veduto il Nostro decreto 11 giugno 1922 che approva le tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, a decorrere dal 1° ottobre 1923;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai posti compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1922, sono aggiunti, dal 1° ottobre 1922, i seguenti, in dipendenza della regificazione della scuola normale femminile pareggiata di Cesena:

N. 1 posto di capo istituto con insegnamento.
» 4 posti del ruolo *A* e precisamente:
N. 1 posto d'insegnante di lettere italiane;
» 1 » » di storia e geografia;
» 1 » » di matematica e scienze;
» 1 » » di pedagogia e morale.
N. 1 posto del ruolo *B* per il disegno e calligrafia.
» 2 posti del ruolo *C* e precisamente:
N. 1 posto d'insegnante di educazione fisica;
» 1 posto per maestra di giardino d'infanzia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 83. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1698.
Aumento dei posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in seguito alla regificazione dell'istituto tecnico pareggiato di Rovigo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 865;
Veduta la legge 23 giugno 1912, n. 645;
Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 3 settembre 1914, n. 1176;
Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 519;
Veduto il decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, numero 1566;
Veduto l'art. 232 del regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;
Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1922 per effetto del quale è stato convertito in governativo, a decorrere dal 1° ottobre 1922, l'istituto tecnico pareggiato di Rovigo;
Veduto il Nostro decreto 11 giugno 1922 che approva le tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, a decorrere dal 1° ottobre 1922;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1922, sono aggiunti, dal 1° ottobre 1922, i seguenti, in dipendenza della regificazione dell'istituto tecnico pareggiato di Rovigo:

N. 1 posto di capo istituto senza insegnamento.
» 14 posti del ruolo *A* e precisamente:
N. 1 posto d'insegnante di lingua italiana;
» 1 » » di storia e geografia;
» 1 » » di matematica;
» 1 » » di lingua francese;
» 1 » » di disegno;
» 1 » » di lingua tedesca;
» 1 » » di fisica;
» 1 » » di chimica;
» 1 » » di storia naturale;
» 1 » » di computisteria e ragioneria;
» 1 » » di materie giuridiche ed economiche;
» 1 » » di agraria;
» 1 » » di costruzioni;
» 1 » » di topografia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 84. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1702.
Ruolo organico dei Regi istituti nautici per l'anno scolastico 1923-924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1086, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1923, il numero dei capi d'istituto incaricati ed effettivi e degli insegnanti ordinari e straordinari nei Regi istituti nautici è stabilito come segue:
Capi d'istituto effettivi o incaricati con o senza insegnamento n. 16.
Insegnanti di ruolo ordinari e straordinari n. 165.

Art. 2.

I suddetti capi d'istituto effettivi ed incaricati con o senza insegnamento e gli insegnanti di ruolo, ordinari e straordinari, saranno ripartiti nei vari istituti con apposito decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 88. — GISCI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1710.
Indennità di carica ai capitani di fregata capi di stato maggiore di Comandi militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853, e sue successive varianti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai capitani di fregata capi di stato maggiore di Comandi militari marittimi spetta l'indennità di carica di L. 500 annue.

Art. 2.

Le varianti alle disposizioni sulle indennità di carica per gli ufficiali della Regia marina saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro della marina di concerto con quello delle finanze.
Il presente decreto ha decorrenza dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 96. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1711.
Norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo del Genio navale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge n. 814, in data 11 giugno 1922, che regola il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente;
Sentito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere favorevole in massima, all'unanimità;
Sulla proposta del Ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della marina, per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo del Genio navale della Regia marina.

Art. 2.

Le istruzioni ed i programmi di esami per l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo del Genio navale della Regia marina, saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina.

Art. 3.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 97. — GISCI.

Norme per l'avanzamento al grado di maggiore del Genio navale.

Art. 1.

L'esame di concorso per l'avanzamento da capitano a maggiore del Genio navale comprende le seguenti prove:

Prove scritte.

1° Schema di progetto di nave;
2° Costruzione navale ed impianti di bordo;
3° Macchine marine;
4° Architettura navale.

Prove orali.

5° Dissertazione illustrativa del progetto;
6° Pratica profesionale; legislazione e regole di carattere nazionale ed internazionale che interessano la Marina mercantile.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:
Un ufficiale generale del Genio navale, presidente;
Quattro colonnelli e tenenti colonnelli del Genio navale, membri;
Un maggiore del Genio navale, segretario senza voto.

Art. 3.

La prova di cui al n. 1 dell'art. 1 può essere svolta presso le sedi di destinazione dei candidati. Quando però il numero dei candidati non è superiore a quattro, essa può aver luogo presso il Ministero, ove si svolgeranno, in ogni modo, le altre prove.

Art. 4.

I temi per le prove di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell' art. 1 sono preparati dalla Commisione esaminatrice. Quello di cui al n. 1 è trasmesso in tempo utile, con la dovuta riservatezza, alle autorità superiori presso le sedi ove si trovano i candidati. Gli altri sono preparati e comunicati ai candidati seduta stante.

Art. 5.

I comandanti militari marittimi delle sedi ove si trovano i candidati per la esecuzione della prova di cui al n. 1 dell'art. 1, disporranno l'adeguata vigilanza, onde assicurare siano soddisfatte le prescrizioni di cui è cenno nel programma relativo.

La vigilanza durante la esecuzione dei temi di cui ai numeri 2, 3 e 4 sarà esercitata dalla Commissione esaminatrice nei modi che riterrà del caso il presidente.

Art. 6.

Al termine di ciascuna prova, la Commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, vale a dire dapprima a quella per idoneità, che è segreta, e poi a quella pel merito, che è palese.

Trattandosi delle prove di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, ciascuna votazione sarà preceduta dall'esame singolare, da parte dei vari membri, dello schema di progetto e dei lavori scritti.

Per la votazione segreta ciascun membro dispone di due palline, una bianca per la idoneità, l'altra nera per la non idoneità, che verranno deposte in una apposita urna a due divisioni, l'una bianca e l'altra nera.

La votazione è valida quando la somma delle palline che si trovano raccolte in ciascuna delle divisioni dell'urna corrisponde al numero degli esaminatori, e la idoneità è affermata se le palline deposte nella divisione bianca dell'urna siano tutte od in maggioranza bianche.

Per la votazione palese ciascun membro della Commissione dispone di 20 punti, vale a dire da 0 a 9 per gli esaminati non ritenuti idonei, e da 10 a 20 per gli idonei.

Ad essa si procede seguendo l'ordine inverso di grado e di anzianità dei componenti la Commissione; nei casi in cui la votazione segreta abbia dato risultato di idoneità, ogni singolo voto palese non potrà essere inferiore a 10.

In fine di ogni seduta, il verbale viene letto, approvato e firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Art. 7.

La Commissione, espletati i suoi lavori, letto, approvato e firmato il processo verbale dell'ultima seduta, con l'annesso stato generale delle votazioni, s'intende sciolta. Quindi il presidente rimetterà al Ministero, in plichi suggellati, da lui controfirmati, i documenti qui sotto elencati:

a) i processi verbali delle sedute, coi relativi stati delle singole votazioni, nonchè uno stato nominativo dei candidati in ordine di merito, riportando, accanto a ciascuno, l'esito delle votazioni parziali ed il complessivo;
b) gli scritti degli esaminati.

Art. 8.

Lo stato nominativo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sarà comunicato alla competente Commissione di avanzamento, insieme con gli altri documenti previsti dal Regolamento, per la compilazione dei quadri di avanzamento.

Roma, 29 luglio 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della marina
TAHON DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1923, n. 1715.
Aggiunte e varianti alla costituzione e alle attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina e successive sue modificazioni;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, modificato dai Regi decreti 21 dicembre 1922, n. 1798, 4 marzo 1923, numero 617, è abrogato, eccetto gli ultimi due comma, e sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Il Comitato degli ammiragli è costituito come segue:

« *a*) l'ammiraglio previsto dal ruolo organico, quando tale grado è riconosciuto per effetto di avanzamento per merito di guerra, presidente.

« Quando l'ammiraglio previsto dal ruolo organico è impedito, o riveste una carica incompatibile con quella di presidente del Comitato degli ammiragli, oppure ricopre contemporaneamente questa carica e quella di presidente del Consiglio superiore di marina, e quando il grado di ammiraglio non è coperto per effetto di avanzamento in tempo di guerra, è chiamato a far parte del Comitato degli ammiragli, in qualità di membro ordinario, l'ufficiale ammiraglio più anziano che non è impedito di intervenire, senza considerare quelli che

coprono le cariche di presidente del Consiglio superiore di marina o di Capo di stato maggiore di marina.

« In assenza dell'ammiraglio promosso tale per merito di guerra, assumerà la presidenza del Comitato degli ammiragli l'ufficiale ammiraglio più anziano;

« b) il vice ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, membro ordinario.

« c) l'ufficiale ammiraglio Capo di stato maggiore della marina, membro ordinario e relatore.

« In caso di assenza o di impedimento il presidente del Consiglio superiore di marina è sostituito dall'ufficiale ammiraglio vice-presidente del Consiglio superiore di marina; e il Capo di stato maggiore della marina è sostituito dall'ufficiale ammiraglio o superiore, Sottocapo di stato maggiore della marina ».

Art. 2.

L'art. 6 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, modificato con l'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 643, con il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1798, e col R. decreto 4 marzo 1923, n. 617, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione suprema di avanzamento di cui all'articolo 28 della legge 6 marzo 1898, n. 59, si compone come segue:

« a) per lo scrutinio degli ufficiali di tutti i corpi: dell'ammiraglio promosso per merito di guerra, ove vi sia, nonchè dei vice-ammiragli naviganti che non rivestono cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo; presidente è l'ammiraglio o il vice-ammiraglio più anziano;

« b) il Capo di stato maggiore della marina fa sempre parte della Commissione suprema di avanzamento per gli ufficiali di tutti i corpi, con voto, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

« c) il direttore generale del Personale e del Servizio militare e del Servizio scientifico in qualità di membro consultivo senza voto e limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito.

« Oltre quelli di cui alle lettere precedenti fanno parte della Commissione suprema:

« d) per gli ufficiali di vascello S. A. N.: il direttore generale di artiglieria ed armamento qualunque sia il grado, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, e, se esistono in ruolo ufficiali ammiragli S. A. N., il più anziano fra questi, salvo pure il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo;

« e) per gli ufficiali del Genio navale: il tenente generale del Genio navale, o, in caso di impedimento, l'ufficiale generale del Genio navale che lo segue nel ruolo, prescindendo da quello che ricopre la carica di direttore generale delle costruzioni navali; ed inoltre il direttore generale delle costruzioni navali, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo;

« f) per gli ufficiali macchinisti, medici, commissari e per gli ufficiali di porto: i due ufficiali più elevati in grado e più anziani del rispettivo corpo che non siano impediti di intervenire, restando sempre fermo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo.

« Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno cinque membri con voto, compreso il presidente.

« Le deliberazioni della Commissione suprema di avanzamento sono prese a maggioranza assoluta di voti con votazione segreta fatta col sistema delle palle a due colori: a parità di voti la deliberazione s'intende presa in senso favorevole per l'ufficiale.

« Per le promozioni a scelta eccezionale la deliberazione è favorevole solo quando il numero dei voti contrari non è superiore a due se i membri sono sei o più, ad uno se i membri sono cinque.

« In nessun caso possono partecipare alla discussione e votazione della Commissione quei membri che hanno grado uguale od inferiore a quello dell'ufficiale sul quale la Commissione delibera. Il direttore generale del Personale e del Servizio militare e del Servizio scientifico si tiene sempre a disposizione della Commissione per chiarimenti ».

Art. 3.

Gli ultimi due comma dell'art. 16 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, sono abrogati e sostituiti come segue:

« In caso di assenza o impedimento, i membri straordinari sono sostituiti da chi ne fa le veci negli incarichi.

« E' in facoltà del presidente del Comitato di invitare ad intervenire alle sedute del Comitato ufficiali di qualunque grado e corpo, specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla capitale, l'esercizio di tale facoltà è subordinata all'autorizzazione del Ministro. Gli ufficiali che così intervengono non hanno voto deliberativo ».

Art. 4.

Il penultimo comma dell'art. 17 del precitato R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è abrogato e sostituito dal seguente:

« All'ufficio esecutivo dei progetti è preposto l'ufficiale generale o superiore del Genio navale a cui è stato affidato dal Ministro il progetto di nuova nave o di trasformazione di nave esistente ».

Art. 5.

L'art. 19 del citato R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il progetto di nuove navi e quello di trasformazione di esistenti sono affidati. di massima, al presidente del Comitato, ma, in casi speciali, essi possono essere affidati — a scelta del Ministro o per concorso — a qualunque altro ufficiale generale o superiore del Genio navale con la maggiore libertà nella esecuzione del suo compito. In quest'ultimo caso lo svolgimento dei lavori è seguito dal presidente del Comitato, o, per sua delegazione, dal vice-presidente; però i disegni del progetto debbono essere controfirmati sempre dal presidente.

« Il progetto è sottoposto, in ogni caso, all'esame del Comitato.

« All'esame del Comitato sono presentati anche i progetti di nuove navi che venissero proposti dalle ditte nazionali od estere più accreditate nelle costruzioni navali militari ».

Art. 6.

All'art. 20 del predetto R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è aggiunto il seguente comma:

« Quando trattisi di progetti di nuove navi o di trasformazione di esistenti, una copia del processo verbale sarà trasmessa al Ministro, per le sue decisioni, con rapporto circostanziato del presidente, al quale rimane la piena responsabilità personale dei risultati delle proposte da lui formulate ».

Art. 7.

L'art. 2 del R. decreto-legge 4 marzo 1923, n. 617, è soppresso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e avrà effetto dal 1° settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, add. 10 agosto. 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 101. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1773.
Passaggio alle Provincie del servizio di accasermamento ed alloggio dei Reali carabinieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sui pieni poteri, 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, contenente norme per l'arma dei Reali carabinieri;
Visto il regolamento organico dell'arma dei Reali carabinieri;
Visto il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con quello della guerra e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379, solo per quanto riguarda il consolidamento al 1° luglio 1920 delle spese di alloggio e di accasermamento dei carabinieri Reali a carico delle amministrazioni provinciali, il servizio stesso, che per il predetto R. decreto era stato accentrato presso il Ministero dell'interno, torna ad essere affidato (unitamente al servizio di alloggio e accasermamento dei Reali carabinieri del ruolo specializzato di cui al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) alle Provincie, in conformità della legge comunale e provinciale e delle altre disposizioni in materia, in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Art. 2.

La misura del contributo annuo consolidato a carico delle Provincie sarà determinata:

a) sulla base delle somme effettivamente spese dalle Provincie per fitto di caserme Reali carabinieri nell'annata anteriore al 1° luglio 1920;

b) sulla base delle somme effettivamente spese dalle Provincie nella stessa annata per indennità ai militari alloggiati fuori caserma a norma dell'articolo 322 del regolamento organico dell'arma, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911;

c) sulla base delle somme effettivamente spese nella medesima annata per manutenzione, riparazioni e forniture varie, non a carico dei proprietari degli stabili;

d) dal valore locativo e di mercato al 1° luglio 1920 attribuito ai beni provinciali adibiti alla data stessa a caserma dei Reali carabinieri, giusta perizia di una Commissione tecnico-amministrativa composta da un delegato del Prefetto che la presiede, da un rappresentante dell'ufficio tecnico provinciale e da un delegato tecnico dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Tutte le spese che eccedono il consolidamento di cui al precedente articolo, sono a carico dello Stato.

Il Ministero dell'interno determinerà il contributo dello Stato per periodi triennali.

Art. 4.

Entro il mese di aprile dell'anno precedente a quello di scadenza del triennio finanziario di cui all'art. 3, le amministrazioni provinciali dovranno presentare alla rispettiva Prefettura un preventivo per il triennio decorrente dal 1° luglio dell'anno successivo, che dimostri:

a) il presunto costo complessivo del servizio nella Provincia per il triennio finanziario cui si riferisce;

b) l'ammontare del contributo consolidato a carico dell'amministrazione provinciale;

c) la differenza fra i termini di cui alle precedenti lettere che costituisce la presunta spesa a carico dello Stato.

Tali preventivi redatti su moduli ministeriali, dovranno essere esaminati in linea tecnica dall'ufficio tecnico di finanza, che redigerà apposita relazione, e ratificati dal Prefetto, che esprimerà il proprio parere.

Detti preventivi saranno trasmessi al Ministero dell'interno che si riserva di approvarli con proprio decreto, entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello di scadenza del triennio finanziario di cui all'art. 3.

Art. 5.

Le Provincie dovranno allegare ai preventivi:

a) per il contributo di cui all'art. 3, le perizie e gli accertamenti di cui all'articolo stesso, limitando tale documentazione al solo primo preventivo;

b) per i fitti, un elenco dei contratti di locazione;

c) per i locali di proprietà provinciale, adibiti a caserma dell'arma, posteriormente al 1° luglio 1920, le perizie della Commissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2, che ne stabiliscano il valore locativo e di mercato pel triennio cui si riferisce il preventivo;

d) per le spese di manutenzione e di riparazione, un elenco dei lavori che si ritengono necessari con indicazione della spesa presunta.

Art. 6.

In base ai preventivi come innanzi approvati il Ministero dell'interno provvederà al pagamento dei contributi dello Stato a semestri anticipati.

Art. 7.

Le eventuali eccedenze di spese rimarranno a carico della amministrazione provinciale.

Art. 8.

Le decisioni della Commissione di cui all'articolo 2, lettera *d*), sono inappellabili.

Art. 9.

Tutti i contratti di affitto di locali da adibirsi al servizio di cui trattasi, dovranno essere preventivamente approvati dal Prefetto della provincia, sentita l'Intendenza di finanza.

Art. 10.

La difesa e la risoluzione di qualsiasi vertenza giudiziaria ed arbitrale fra locatori e Provincie, per il servizio di accasermamento dei Reali carabinieri, è affidata all'avvocatura erariale.

Art. 11.

Sarà compilato e trasmesso a ciasuna provincia un elenco dei decreti di impegno attualmente esistenti presso il Ministero dell'interno, con allegati i relativi contratti di affitto e di prestazione d'opera.

Art. 12.

I contratti d'affitto e di prestazione d'opera di qualsiasi natura, stipulati dal Ministero dell'interno per il servizio suddetto, devono ritenersi rinnovati, *ope legis*, a decorrere dal 1° luglio 1923 in favore di ciascuna amministrazione provinciale competente, alle condizioni nei contratti stessi stabilito.

Art. 13.

Per il primo triennio finanziario il Ministero dell'interno è autorizzato a stabilire in via provvisoria il concorso dello Stato per ciascuna provincia, in base alla spesa sostenuta per l'esercizio finanziario 1922-923, per fitto di caserme dei Reali carabinieri e per manutenzione delle medesime ed a fare le occorrenti anticipazioni semestrali alle Provincie anche superanti le L. 30,000, prima dell'approvazione dei preventivi.

Il concorso dello Stato per il primo triennio sarà stabilito in modo definitivo dopo che le Provincie avranno presentato il preventivo di cui all'articolo seguente.

Art. 14.

I preventivi di cui all'articolo 4, relativi al primo triennio finanziario, decorrente dal 1° luglio 1923, dovranno pervenire al Ministero dell'interno entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 15.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nel bilancio di previsione 1923-924 del Ministero dell'interno.

Art. 16.

Il presente decreto andrà in vigore al 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 160. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1765.
Autorizzazione al comune di Vittorio (Treviso) a cambiare denominazione in « Vittorio Veneto ».

N. 1765. R. decreto 22 luglio 1923, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si autorizza il comune di Vittorio (Treviso) a cambiare la propria denominazione in « Vittorio Veneto ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 152. — GISCI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Villa Faraldi (Porto Maurizio), di San Buono (Chieti), di Zambrone (Catanzaro), di San Giorgio a Liri (Caserta), di San Marzano (Lecce), di Castelpagano (Benevento) e di Sorbo San Basile (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villa Faraldi, in provincia di Porto Maurizio.

SIRE,

Da tempo l'amministrazione del comune di Villa Faraldi procedeva irregolarmente, tanto che il Prefetto, dopo ripetute diffide e provvedimenti d'ufficio ritenne, nel marzo scorso, di disporre un'inchiesta sul generale andamento della civica azienda.

L'inquirente ha accertato il completo abbandono dei pubblici servizi, e particolarmente di quelli attinenti alla igiene e viabilità; il massimo disordine negli uffici e nella contabilità comunale, una stridente diversità di trattamento fra le diverse frazioni del Comune, che aveva dato luogo a malcontenti e ad agitazioni.

Tali addebiti furono regolarmente contestati all'amministrazione la quale continuò nell'indirizzo precedente provocando nuove lagnanze e ricorsi che determinarono l'invio di altro commissario inquirente.

Il funzionario ha accertato che l'amministrazione non soltanto non aveva provveduto alla eliminazione delle irregolarità precedentemente accertate, ma con altre deficienze ed abusi avevano notevolmente aggravato la situazione della civica azienda.

Infatti non era stato adottato alcun provvedimento per la riparazione dell'acquedotto, la cui conduttura, rotta in varie parti, aveva determinato l'inquinamento dell'acqua così che erano frequenti nel Comune i casi di infezione; uguale trascuratezza fu accertata nei lavori per la manutenzione delle strade, divenute ormai impraticabili; gli uffici presentavano tuttora un gravissimo disordine e vi mancano molti registri e scritturazioni di carattere contabile, rese obbligatorie dalla legge; era stata trascurata la revisione e persino l'applicazione e l'esazione dei tributi, a scopo di favorire clientele elettorali; la contabilità dei lavori eseguiti in economia era stata tenuta irregolarmente e molti operai e fornitori reclamavano la soddisfazione dei loro crediti. I lavori di riattamento di una strada rovinata da una frana, per l'inerzia dell'amministrazione, avevano dovuto essere eseguiti mediante apposito commissario inviato dal Prefetto.

Tale stato di cose ha diffuso nella popolazione un senso di grave malcontento, che, accentuando le competizioni dei partiti locali, ha determinato nel Comune una preoccupante agitazione che costituisce una seria minaccia di perturbamenti.

Anche per motivi di ordine pubblico, oltre che per la necessità di porre sollecitamente riparo alle irregolarità accertate dalla inchiesta, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge co-

munale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa Faraldi, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Augusto Ghirardi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Buono, in provincia di Chieti.

MAESTÀ.

L'amministrazione comunale di San Buono, per i profondi dissensi sorti fra i due gruppi antagonistici di forze equivalenti in cui è diviso il Consiglio, si trova da tempo in condizioni di non poter provvedere efficacemente alla gestione della civica azienda.

I tentativi fatti dall'autorità politica locale per raggiungere un accordo tra gli amministratori sono riusciti infruttuosi, ed anzi, recentemente, i dissidi si sono accentuati in modo da rendere manifesta l'impossibilità, che la situazione abbia per ora a migliorare.

Tale stato di cose ha aggravato in modo preoccupante la tensione dei rapporti fra i partiti locali, il cui fermento fa temere gravi perturbamenti.

Manifeste ragioni di ordine pubblico rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, che riconduca nel tempo stesso la normalità nel funzionamento dell'amministrazione e la tranquillità nella cittadinanza: ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Buono, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Antonio Marchione, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Zambrone, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ.

L'amministrazione comunale di Zambrone da qualche tempo non funziona più, a causa di insanabili dissidi sorti fra i rappresentanti del capoluogo e quelli delle frazioni, i quali costituiscono in seno al Consiglio due gruppi di forze equivalenti.

L'anormale situazione della rappresentanza elettiva ha determinato la paralisi completa di tutti i servizi pubblici, la viabilità, l'igiene e l'illuminazione, il cimitero sono completamente abbandonati; l'ufficio municipale è in deplorevole disordine, la finanza comunale gravemente dissestata poichè non sono stati compilati o non sono stati messi in riscossione i ruoli delle tasse.

Le pratiche svolte dall'autorità politica locale per risolvere la crisi componendo i dissidi, sono rimaste infruttuose, nè miglior risultato hanno avuto i tentativi fatti per indurre i consiglieri a rassegnare il mandato Frattanto il sindaco, essendo stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di peculato e falso, è rimasto sospeso dalle funzioni, e nel paese le competizioni fra i partiti si vanno facendo sempre più aspre e violente, con grave pericolo per l'ordine pubblico.

In tale situazione appare manifesta la necessità dello scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Zambrone, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Ignazio Fazzari, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giorgio a Liri, in provincia di Caserta.

MAESTA.

Sui quindici consiglieri assegnati per legge al comune di San Giorgio a Liri, otto sono dimissionari, due sono emigrati, mentre i cinque rimasti in carica si disinteressano deliberatamente della gestione della civica azienda, ridotta in condizioni difficilissime, specialmente per il dissesto causato nelle finanze comunali dalla mancata riscossione della tassa per gli esercizi 1920, 1921 e 1922 e dalla compilazione di bilanci insinceri.

La gravissima ripercussione che tale stato di cose ha sul funzionamento dei pubblici servizi e lo acuirsi dei contrasti fra i partiti locali, anche a causa dell'atteggiamento degli amministratori, hanno determinato un vivissimo fermento che costituisce una permanente minaccia di perturbamenti della pubblica quiete. Non potendosi in tali condizioni far luogo ad elezioni suppletive per la necessaria integrazione della rappresentanza, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giorgio a Liri, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Francesco Danese è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rosssore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Marzano, in provincia di Lecce.

MAESTA.

In seguito a numerose denunzie presentate contro l'amministrazione comunale di S Marzano, sorta dalle elezioni generali del 1920, il cui anormale funzionamento aveva già ripetutamente reso necessario l'invio nel Comune di commissari prefettizi per provvedere ad adempimenti obbligatori trascurati dall'amministrazione stessa, è stata eseguita un'inchiesta, che ha posto in luce la completa disorganizzazione di quella civica azienda.

Nell'ufficio comunale manca il registro di popolazione, l'inventario dei beni mobili ed immobili; la mancata compilazione dell'elenco dei poveri dà luogo ad abusi nel servizio di assistenza medica ed ostetrica; i cimiteri sono in completo abbandono, inadatti i locali scolastici, deficiente la polizia urbana, trascurato il servizio di pubblica illuminazione e quello di nettezza urbana. La viabilità è pessima e nessun controllo è stato esercitato sulle somme erogate, per lavori di manutenzione, eseguiti irregolarmente in economia.

Per dissensi interni la Giunta municipale non è, da tempo, in grado di funzionare, mentre il Consiglio, per la stessa ragione, può a stento riunirsi in seconda convocazione, in sedute alle quali il sindaco titolare interviene come semplice consigliere sotto la presidenza di un assessore, sottoposto a procedimento penale per vari reati.

L'azione disordinata e deficiente dell'amministrazione ha determinato un vivissimo malcontento nella popolazione e pericolose manifestazioni, già ripetutamente verificatesi, hanno dato luogo ad una tensione di animi, che dall'ulteriore permanenza in carica degli attuali amministratori potrebbe trarre motivo per gravi disordini.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità della riorganizzazione dei pubblici servizi, rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Marzano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gaetano Vancheri è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelpagano, in provincia di Benevento.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Castelpagano, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha gestito la civica azienda subordinando il pubblico interesse a quello degli esponenti del partito, di cui era emanazione.

Un'inchiesta eseguita nel gennaio scorso ha accertato gravissime irregolarità e responsabilità, particolarmente a carico del sindaco, che, per la supina acquiescenza degli amministratori, aveva concentrato nelle sue mani ogni potere; indebito maneggio del pubblico danaro, non versato nella cassa comunale; monopolio della vendita dei generi alimentari, detenuto per anni dalla famiglia del sindaco, senza registrazioni contabili e senza rendere i conti; ripartizioni di materiali di proprietà comunale senza corrispettivo; elargizioni e favoritismi a beneficio di parenti ed amici degli amministratori.

Profondo è risultato il dissesto della finanza comunale: completamente negletti i conti consuntivi, per i quali l'amministrazione non ha mai intimato diffide, o richiesto provvedimenti d'ufficio a carico dei tesorieri, che debbono somme rilevanti al Comune. Non si è mai proceduto a verifiche ordinarie, o straordinarie di cassa, nè esiste negli uffici alcun registro contabile per il controllo.

La tassa di famiglia non era stata applicata per tre anni successivi; gli stipendi corrisposti agli impiegati senza ritenuta di sorta; un mutuo rilevante contratto senza alcuna convenzione determinante le modalità e le condizioni di estinzione.

Non sempre si erano osservate le dovute formalità e garanzie nel taglio delle sezioni boschive, e l'incuria dell'amministrazione aveva inoltre permesso abusi e favoritismi nell'assegnazione del materiale legnoso a danno della popolazione.

Il più completo disinteresse avevano dimostrato gli amministratori per le opere pubbliche reclamate da urgenti bisogni; le strade interne erano diventate impraticabili; il cimitero in rovina; abbandonata la costruzione dell'acquedotto per il quale era stato contratto un mutuo non più perseguito, mentre la popolazione doveva attingere acqua a pozzi scoperti ed esposti a tutte le infiltrazioni.

Gli uffici di segreteria, affidati ad un applicato per la mancanza di un segretario, risultarono in completo disordine, non esistendovi archivi o registri di sorta, meno quelli di stato civile.

Il disagio e la gravità di tale situazione hanno prodotto a mano a mano vivo fermento nella popolazione già per lungo tempo paziente al mal governo della pubblica azienda oggi per palesi manifestazioni non più disposta a tollerare lo sgoverno dei propri interessi.

E pertanto, oltre che per la necessità di porre immediato riparo con mezzi adeguati al grave dissesto della civica azienda, anche per ragioni di ordine pubblico, al fine di prevenire ed evitare le imprevedibili conseguenze cui potrebbe dar luogo un'agitazione che va sempre più accentuandosi, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per affidare temporaneamente la gestione della civica azienda ad un Commissario straordinario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelpagano, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Coppola Mario fu Pietro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sorbo San Basile, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ.

L'amministrazione comunale di Sorbo San Basile si è ridotta a sei consiglieri sui quindici assegnati per legge al Comune; in seguito alle dimissioni presentate dagli altri amministratori, tra questi compresi il sindaco e tre assessori.

Sarebbe perciò necessario provvedere ad elezioni suppletive per l'integrazione della rappresentanza, non consentendo però le condizioni locali dell'ordine pubblico la sollecita convocazione dei comizi elettorali, è necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sorbo San Basile, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Domenico Blaschi, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 12 agosto 1923.

Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Battistino Farris, nato a Carloforte il 23 settembre 1870, da Antonio e da Antonietta Ferraro, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Battistino Farris il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 agosto 1923, del Consiglio di Stato, sez. I, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Battistino Farris, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, lì 12 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Matilde Miralta, nata a Genova il 17 settembre 1876, da Francesco e da Rosa Bolla, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Matilde Miralta il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 agosto 1923, del Consiglio di Stato, sez. I, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Matilde Miralta, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, lì 12 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1923:
Approvazione dei modelli dei buoni del Tesoro novennali nominativi della 2ª serie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge 6 luglio 1922, n. 915, che autorizza l'emissione di buoni del tesoro a scadenza di nove anni;

Veduto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che apporta modifiche alla predetta legge;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 889, con cui viene autorizzata l'emissione del secondo miliardo di lire di buoni del tesoro novennali al portatore;

Determina:

I buoni del tesoro nominativi novennali a premi della seconda serie al saggio del 5.20 per cento emessi dalla Direzione generale del tesoro in base alla legge 6 luglio 1922, numero 915, con la prima cedola scadente al 15 maggio 1923 e capitale rimborsabile al 15 novembre 1931 sono stampati su carta filigranata bianca portante in tutto il campo del foglio, filigranate in chiaro, corone reali e linee sinuose parallele in senso orizzontale.

I suddetti buoni destinati pel tramutamento al nome, entro il primo anno di emissione, dei corrispondenti buoni al portatore, pure autorizzati con la legge sopracitata, e sono di sette distinte specie, cioè:

unitari da lire 500;
dupli da lire 1000;
decupli da lire 5000;
ventupli da lire 10,000;
quarantupli da lire 20,000;
centupli da lire 50,000;
senza indicazione del valore,

secondo che comprendono uno, due, dieci, venti, quaranta o cento buoni da L. 500 caduno, oppure servono per aggruppamenti di valori.

Ciascun buono porta sul *recto*, in inchiostro *bleu acciaio* il *titolo*, la *matrice*, la *contromatrice* (quest'ultima con apposito casellario di diciotto compartimenti destinati a ricevere l'impronta di un timbro per comprovare il pagamento delle cedole) ed il *prospetto* delle cedole semestrali; sul *verso* porta, stampato in inchiostro *bruno rosso*, la *distinta* dei buoni al portatore stati sostituiti, la *tabella* delle estrazioni dei premi con annotazione relativa al pagamento dei premi medesimi, e le *avvertenze* tratte dal regolamento approvato con R. decreto 8 giugno 1913, n. 700.

Il *recto* consta:

a) del *fondo* stampato a guilloche tanto nel titolo, quanto nelle cedole in inchiostro color *giallo cupo* per tutte le sette specie;

b) dell'*ornato*, stampato con inchiostro color *bleu acciaio* per tutte le sette specie. Esso è costituito da una cornice rettangolare con ricchi fregi, portante sul lato orizzontale superiore, e nella parte centrale uno stemma reale con ricco manto, e racchiudente il *testo* del titolo; e da 18 piccole cornici, pure rettangolari, fregiate con perline bianche, racchiudenti le rispettive cedole semestrali;

c) del *testo*, stampato pure in color *bleu acciaio* per tutte le sette specie, e composto della leggenda « *Buono del tesoro novennale a premio* », delle indicazioni relative al valore del buono alla data di rimborso del capitale, alla serie (2ª serie) e numero progressivo del buono o dei buoni, al titolare del buono, alla data di emissione, ed alla firma del direttore generale del tesoro;

c) di due liste verticali, fiancheggianti il corpo del titolo, con la leggenda, sovrapposta su fondo a guilloche: « *Direzione generale del tesoro* » le dette liste servono a separare il titolo dalla matrice e dalla contromatrice, e di tre altre liste consimili, in senso orizzontale, e con identica leggenda, pure sovrapposta su fondo a guilloche, separando il titolo dalle cedole semestrali. Nelle cedole semestrali sono indicati: l'importo degli interessi, la data di scadenza, il numero o i numeri e la serie distintivi del buono, le condizioni di pagamento degli interessi e la legge autorizzante l'emissione del buono.

I buoni saranno muniti tanto sul titolo quanto sulle cedole del bollo a secco del Ministero del tesoro.

I buoni come sopra al saggio del 5 % destinati per il tramutamento al nome dei buoni al portatore richiesto con domanda di data posteriore al primo anno di emissione portano le stesse caratteristiche di quelli sopra descritti con l'indicazione del diverso saggio di interesse e con le seguenti differenze delle tinte.

Il *recto* porta il fondo stampato in color *verde oliva* e l'ornato ed il testo in color *bruno rosso*.

Il *verso* porta il testo stampato in color *bleu-acciaio*.

Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli qui annessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 6 agosto 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avviso.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1º ottobre p. v. non avrà luogo, giacchè ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 tra il cessato Governo Pontificio e i sigg. Eduardo Blount e comp. è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 17 agosto 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 6).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	749162	28 —	Riservato Rosina di Ignazio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo.	Riservato Maria-Rosa di Ignazio, moglie di Messineo Gaetano, dom. come contro.
Cons. 5 %	130658	50 —	Riservato Rosina di Ignazio, moglie di Messineo Gaetano, dom. in Palermo.	Riservato Maria-Rosa di Ignazio, moglie, ecc., come contro.
»	268677	180 —	Masnata Aurelia fu Giovanni Battista, moglie di Masnata Francesco Enrico, dom. a Genova.	Ferrari Aurelia fu Giovanni Battista, moglie ecc., come contro.
»	304979	885 —	Bonacossa Eugenia-Lorenzina fu Filippo-Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Minetti Maddalena fu Battista, vedova Bonacossa Filippo-Francesco, dom. a Torino.	Bonacossa Eugenia-Lorenzina fu Francesco, o Francesco-Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Minetti Maddalena fu Battista, vedova Bonacossa Francesco o Francesco-Giuseppe, dom. a Torino.
»	304980	885 —	Bonacossa Lucia-Agostina fu Filippo-Francesco, minore, ecc., come la precedente.	Bonacossa Lucia-Augusta fu Francesco o Francesco-Giuseppe, ecc., come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 343 — Data della ricevuta: 21 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Casnati Roberto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 3 — Ammontare della rendita L. 15 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 178 — Data della ricevuta: 27 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione della ricevuta: Ciani Giuseppe per conto della Congregazione di carità di Trevignano — Titoli del Debito pubblico al portatore: n 1 — Ammontare della rendita L 70 — Consolidato 3.50 % con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911. n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 28 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	133 10	Belgio	104 12
Londra	107 23	Olanda	9 25
Svizzera	424 27	Pesos oro	17 65
Spagna	322 50	Pesos carta	7 77
Berlino	0 00065	New-York	23 37
Vienna	0 033	Oro	450 93
Praga	68 94		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	76 85
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 33
	5.00 % netto	87 05

Dario Peruzy, direttore — Tummno Raffaele, gerente

Roma — Stamperia dello Stato.